

Prot. n. 1312/2022

Salerno, 3 agosto 2022

A tutti i delegati RSU/RSA CISL FP Salerno

A tutti i lavoratori interessati

Oggetto: D.lgs. 105/2022. Congedo di paternità lavoratori pubblici e privati e ulteriori modifiche alle misure di conciliazione vita – lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza.

La nuova tipologia di congedo di paternità e le nuove regole sulla tutela della genitorialità, pubblicate in Gazzetta Ufficiale i due decreti legislativi in materia di conciliazione vita-lavoro e sulla trasparenza delle condizioni di lavoro approvati il 22 giugno il Consiglio dei ministri. Il congedo parentale diventa indennizzabile sino ai 12 anni del bimbo e sale da sei a nove mesi. Le nuove tutele per la maternità e per la conciliazione vita-lavoro saranno in vigore dal **13 agosto 2022**. Idem quelle sulla trasparenza delle condizioni di lavoro. Sono stati, infatti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 176 del 29 luglio 2022) i due decreti legislativi, n. 104 del 27 giugno 2022 e n. 105 del 30 giugno 2022, approvati in via definitiva dal Cdm che dà attuazione alle direttive UE 2019/1158 e UE 2019/1152.

Le novità, la più importante è quella del congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni e altra è il prolungamento del congedo parentale

Congedo di paternità

Tra le novità viene reso strutturale il **congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni**, fruibile dal padre lavoratore tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, in caso di nascita o di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto che spetta al padre lavoratore, in aggiunta al congedo di paternità «alternativo», spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. E spetterà anche ai lavoratori del **pubblico impiego** (che sino ad oggi erano stati esclusi).

Congedo parentale

Attualmente, per il congedo parentale, alle lavoratrici e ai lavoratori spetta un'indennità fino al sesto anno di vita del bambino pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo di sei mesi tra i genitori (quindi, anche tutti e sei mesi a un solo genitore). Il d.lgs. estende il diritto all'indennità fino ai **12 anni di vita del bambino** e prevede una diversa ripartizione tra i genitori. In particolare, l'indennità rimane pari al 30% della retribuzione, ma spetta:

- in misura di tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi;
- per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro.

Pertanto, i mesi di congedo coperti dall'indennità salgono da **sei a nove**. Inoltre, è elevato da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo (sostegno ai nuclei familiari monoparentali).

Priorità nell'accesso al lavoro agile

L'art. 4 del d.lgs. 105/2022 modifica la disciplina dei criteri di priorità nell'accesso al lavoro agile previsti dall'art. 18 comma 3-bis della legge 81/2017. Secondo la norma novellata i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età (in luogo dei tre anni prima previsti) o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave.

All.ti: **link al Testo d.lgs. 105/2022**

<http://www.fpcislsalerno.it/decreto-legislativo-30-giugno-2022-n-105-attuazione-direttiva-ue-2019-1158-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-20-giugno-2019-relativa-al-equilibrio-tra-attivita-professionale-e-vit/>

Il Segretario Generale

Miro Amatruda

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993